

La Quarta Sezione Civile del Tribunale di Bari, composta dai magistrati:

dott. Luigi Claudio, Presidente;
dott. Enrico Scoditti, Giudice rel.;
dott. Anna De Simone, Giudice;

riunita in camera di consiglio per deliberare sul ricorso depositato in data 17 dicembre 2007 nell'interesse di TIZIO, e nei confronti del Conservatore del registro delle imprese di Bari, avente ad oggetto il decreto di rigetto del giudice del registro emesso in data 30 novembre 2007 a norma dell'art. 2189 c.c., osserva quanto segue.

E' stato proposto ricorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2189 c.c., al giudice del registro avverso il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, previsto dal contratto preliminare di compravendita fra il ricorrente e la XXX s.r.l. e la YYY s.r.l., di data 27 maggio 2004, avente ad oggetto il 100% delle partecipazioni della ZZZ s.r.l.. Il ricorso veniva disatteso dal giudice del registro sulla base della fondamentale considerazione che in materia di iscrizioni nel registro delle imprese vige il principio di tipicità. Ad avviso del Tribunale tale orientamento va confermato.

L'art. 2188 c.c., nella parte in cui prevede che "è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge", introduce, come si evince dalla lettera della norma, il principio di tipicità delle iscrizioni. Peraltro il principio di tassatività è connaturato al fenomeno pubblicitario, sia per ciò che concerne gli effetti che ne derivano, sia per quanto riguarda gli atti cui tali effetti la legge collega (si veda, in materia di trascrizione, l'orientamento prevalente della giurisprudenza - Cass. 30 agosto 2004, n. 17391; 21 ottobre 1993, n. 10434). Con riferimento alla quota di società a responsabilità limitata, il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese è previsto solo per l'atto di trasferimento, e non anche per la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire. Il conflitto risolto dalla legge con il criterio della priorità dell'iscrizione (in buona fede) nel registro ha ad oggetto l'alienazione con successivi contratti a più persone, e non l'obbligo di trasferimento (art. 2470 c.c.).

L'eventuale iscrizione della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre resterebbe priva di conseguenze pratiche in quanto comunque mancherebbe la norma relativa all'effetto della detta iscrizione, e cioè la norma risolutiva del conflitto (che invece, come si è appena visto, è prevista per l'ipotesi dell'alienazione). La più moderna ed accreditata dottrina ha posto in rilievo come oggetto della pubblicità non sia l'atto, ma l'effetto, nel senso che la pubblicità dell'atto è

solo strumentale al fine dell'opponibilità ai terzi della vicenda circolatoria che all'atto si ricollega. La funzione essenziale della trascrizione, nel campo degli acquisti immobiliari, non è quella di rendere edotti i terzi delle modificazioni in ordine alla titolarità dei patrimoni immobiliari, ma di consentire la risoluzione di eventuali controversie tra più aventi causa da uno stesso soggetto (art. 2644 c.c.). Alla base della tassatività degli atti vi è dunque quella degli effetti. Se la tipicità dell'atto presuppone quella dell'effetto, contraria alla logica della pubblicità sarebbe l'iscrizione di un atto cui non si colleghi alcuna conseguenza, sotto il profilo della risoluzione dei conflitti fra più aventi causa, per mancanza della relativa disciplina. Quest'ultima non può essere rinvenuta nell'art. 2193, il quale disciplina l'efficacia dell'iscrizione (non sono opponibili ai terzi i fatti, per i quali è prescritta l'iscrizione, ove non iscritti), ma non dirime conflitti (a differenza dell'art. 2470, terzo comma, che è norma risolutiva di un conflitto). La norma sull'efficacia dell'iscrizione non è risolutiva di controversie in quanto si limita a stabilire l'efficacia dell'iscrizione, senza indicare criteri di risoluzione del conflitto, e che una tale indicazione sia necessaria, non essendo sufficiente il mero richiamo all'opponibilità a terzi, lo si evince dal fatto che l'art. 2652 in tema di trascrizione delle domande contiene una articolata disciplina degli effetti, non risolvendo il conflitto solo sulla base della priorità della trascrizione, ma di frequente richiedendo anche il requisito della buona fede, ed aggiungendo in talune ipotesi anche l'onerosità dell'atto e l'individuazione di un termine.

Né può trovare applicazione la norma di cui all'art. 2690 c.c., in materia di beni pubblici registrati, posto che il significato dell'art. 2696 non è quello di estendere ad altri beni mobili la disciplina di cui agli artt. 2683 ss. c.c., ma quella, come si evince chiaramente dalla lettera della norma, di rinviare alla disciplina speciale prevista per gli altri beni mobili per i quali è disposta la trascrizione. In realtà la quota di società a responsabilità limitata, pur costituendo secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza un bene immateriale equiparato al bene mobile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 812 (Cass. 26 maggio 2000, n. 6957; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934), non costituisce un bene mobile iscritto in pubblico registro (così Cass. 26 maggio 2000, n. 6957). Oggetto di pubblicità, dunque, non sono le vicende circolatorie della quota in quanto tale, ma la società ed i mutamenti che attingono quest'ultima, e solo in questo quadro la legge prevede l'iscrizione degli atti di alienazione della quota (ma si pensi anche allo scioglimento e liquidazione della società). Ragionevole è la diversità di disciplina fra i beni mobili iscritti in pubblici registri e la partecipazione sociale, costituendo oggetto di pubblicità nel primo caso l'atto relativo al

bene, nel secondo la società e le sue vicende. La legge ha reputato rilevante, evidentemente, quanto ai mutamenti del rapporto sociale da sottoporre a pubblicità, l'iscrizione dell'atto di alienazione, e non quella della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre (si consideri che l'obbligo a trasferire, correndo fra il socio ed un terzo, non incide sul rapporto sociale).

Deduce parte ricorrente che l'art. 2471 c.c. si occupa solo delle forme attraverso cui eseguire il pignoramento della partecipazione sociale, lasciando dunque aperta la porta ad altri atti suscettibili di essere iscritti nel registro delle imprese, come si evincerebbe dal fatto che l'art. 2471-bis (relativo a pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione), nulla disponendo circa l'iscrizione, lascia intendere che le forme da adoperare sono quelle previste dalla disposizione precedente. L'argomento prova troppo. Per l'esecuzione del sequestro deve effettivamente farsi capo a quanto previsto per l'espropriazione, come si evince dal fatto che l'art. 2741-bis, rinviando per la disciplina dei diritti amministrativi e di opzione all'art. 2352, fa salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2741, e dunque presuppone l'operatività della disciplina prevista da quest'ultima norma. Da questo dato non discende però una sorta di classificazione dell'art. 2741 quale norma disciplinante solo le forme (iscrizione nel registro delle imprese ed annotazione nel libro dei soci), che lascerebbe operante un principio di non nominatività degli atti iscrivibili. Un siffatto principio non è compatibile con il dettato del primo comma dell'art. 2188, che istituisce il registro delle imprese "per le iscrizioni previste dalla legge". L'unico dato che resta, quindi, è che l'art. 2741 è norma disciplinante l'espropriazione della partecipazione, e che per l'esecuzione del sequestro deve farsi riferimento alle forme previste per l'espropriazione.

P. Q M.

Visto l'art. 2192 c.c. ;
rigetta il ricorso.
Bari 18 febbraio 2008.

L'estensore
dr. Enrico Scoditti

Il Presidente
Dott. Luigi Claudio